



Note esplicative della tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale 1008/2010

ALLEGATO N.1 - Elenco delle acque di balneazione, individuate e classificate ai sensi del D.lgs 116/08, con il supporto della Direzione Tecnica ARPAC, nell'ambito delle attività per la sorveglianza delle acque adibite alla balneazione, facendo seguito alla nota della Regione Campania prot. 2010.1006656 del 16.12.2010 (Prot. ARPAC n.46222/2010).

L' Elenco delle acque di balneazione costituisce parte integrante dell'atto deliberativo regionale per l'idoneità alla stagione balneare 2011 e **contiene i seguenti campi**:

- **Acqua di balneazione (CODICE)** = Codice nazionale dell'area in cui ricade la stazione di prelievo;
- **ID_AREA_BAL** = Identificativo del Nuovo Codice dei punti di prelievo generato dal Ministero della Salute in ottemperanza alla nuova Direttiva 2006/7/CE e alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea denominato "Bathing Water ID" che ha sostituito il "Numind" presente nel database del Sistema Informativo del Portale Acque del Ministero durante la stagione balneare 2010;
- **NUMID** = Vecchio Codice identificativo dei punti di prelievo presente nel database del Sistema Informativo del Portale Acque del Ministero durante la stagione balneare 2010 e sostituito dal "Bathing Water ID"
- **COMUNE** = Denominazione del Comune di appartenenza dell'acqua di balneazione;
- **COORDINATE INIZIO TRATTO ACQUA DI BALNEAZIONE** = Longitudine e Latitudine di inizio e di fine (Sistema di riferimento WGS84) dell'Acqua di Balneazione in cui ricade la stazione di prelievo;
- **STAZIONE_PRELIEVO** = Denominazione di riferimento della stazione di prelievo della rete di monitoraggio della qualità delle acque di balneazione;
- **COORDINATE STAZIONE DI PRELIEVO** = Latitudine e Longitudine (Sistema di riferimento WGS84) della stazione di prelievo della rete di monitoraggio
- **CLASSIFICAZIONE** = Classificazione di qualità dei tratti di mare destinati alla balneazione basata sui risultati delle analisi effettuate

dall'ARPAC relativi alla passata stagione balneare e alle tre stagioni balneari precedenti come previsto dall'art.7, comma 2 del d.lgs 116/08:

- **STAZIONE_PRELIEVO IN ART.7 DPR 470 RICHIAMATO DAL DM 30.03.2010:** Tratti di costa risultati non idonei alla balneazione 2010 ai sensi dell'art.7 del DPR 470/82 che possono essere rimossi se si verificano le condizioni previste dal DM 30.12.2010 attuativo del d.lgs 116/08.
- **LUNGHEZZA ACQUA DI BALNEAZIONE (metri)** = Lunghezza espressa in metri dell'area di balneazione in cui ricade la stazione di prelievo

ALLEGATO N.2 – Definizione delle quattro classi di qualità per valutare un'acqua di balneazione (Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente) come previsto dalla legge.

Acque di balneazione Non Idonee alla Balneazione:

- Acque classificate di qualità = SCARSA ai sensi del D.lgs 116/08
- Acque in art.7 ai sensi del DPR 470/82

Elementi normativi di riferimento

DPR 470/82 - Art. 7

1. **Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione.** Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. **Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella** (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

DM 30.3.2010 Art.2 Comma 5

Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi dell' **articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470** e successive modificazioni, saranno considerate interdette solamente se tale chiusura è avvenuta per esclusivo effetto dei valori dei parametri dei coliformi fecali e streptococchi fecali eccedenti i valori ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, dette acque **potranno essere riaperte solo a seguito di quattro campionamenti, effettuati con cadenza quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A, previa dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto.** Eventuali campionamenti precedenti, effettuati nella stagione 2009, e successivi ad interventi di risanamento già compiuti e da dimostrare, possono essere presi in considerazione ed andare a ridurre il numero dei quattro campioni previsti al capoverso precedente. I campionamenti su tali acque devono comunque essere effettuati per tutta la stagione balneare corrente, con frequenza almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento due campioni, anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la zona dovrà rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per l'intera stagione balneare. Il suddetto divieto potrà essere rimosso solo dopo aver messo in atto le misure di miglioramento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa e a seguito dell'esito favorevole delle analisi eseguite sui successivi campionamenti effettuati nei due mesi consecutivi con frequenza bimensile.

DM 30 marzo 2010 Art.2 comma 7

Le acque classificate "scarse", e temporaneamente vietate alla balneazione in base all'articolo 8, comma 4, lettera a) punto 1) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, **potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell'attuazione delle misure di risanamento di cui al punto 3 lettera a) del medesimo comma.** Poste in atto tali misure si potrà monitorare nuovamente il punto e procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

D.lgs 116/08 Art. 8.

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

1. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 7 le regioni e le province autonome, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:

a) «scarsa»;

b) «sufficiente»;

c) «buona»;

d) «eccellente».

2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto legislativo e' completata entro la fine della stagione balneare 2015.

3. Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno «sufficienti». Esse adottano inoltre misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona».

4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa». In tale caso le regioni e le province autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:

1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;

3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;

4) conformemente all'articolo 15, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;

b) se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi, e' disposto un divieto permanente di balneazione. Le regioni e le province autonome possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.